

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 50 – 27 OTTOBRE 2020



La Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha previsto **per il 2020 (in luogo del c.d. maxi / iper ammortamento)**, il riconoscimento di un **credito d'imposta sull'ammontare del costo sostenuto a fronte di specifici investimenti**, la cui misura varia a seconda della tipologia dell'investimento.

In particolare:

- a favore delle **imprese / lavoratori autonomi** spetta un credito d'imposta, **pari al 6% del costo**, per gli investimenti **in beni strumentali nuovi "generici"** - ex maxi ammortamento (con limite massimo di € 2 milioni) – il credito è fruibile in 5 quote annuali;
- a favore **esclusivamente delle imprese** è riconosciuto:
 - un credito d'imposta, differenziato in base al costo sostenuto (**40% fino a € 2,5 milioni, 20% da € 2,5 a € 10 milioni**), per gli **investimenti in beni strumentali nuovi "Impresa 4.0"**, di cui alla **Tabella A, Legge n. 232/2016** (Finanziaria 2017) - ex iper ammortamento – il credito è fruibile in 5 quote annuali;
 - un credito d'imposta, **pari al 15% del costo**, per gli **investimenti in beni immateriali, di cui al Piano "Impresa 4.0"** ricompresi **Tabella B, della citata Legge n. 232/2016** - ex maxi ammortamento dei beni immateriali (nel limite di € 700 mila) - il credito è fruibile in 3 quote annuali.

Sono compresi gli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**: in tal caso come parametro di riferimento si assume il costo sostenuto dal concedente (locatore).

I nuovi crediti d'imposta spettano per gli **investimenti effettuati nel 2020, ovvero entro il 30.6.2021** a condizione che **entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.**

Il credito esame **non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP, non ha natura di aiuto di Stato** e potrà essere utilizzato **in compensazione nel Mod. F24** a decorrere **dall'anno successivo a quello di entrata in funzione** dei beni agevolati (dall'**1.1.2021 con riferimento ai beni entrati in funzione nel 2020**).

Con riferimento alle categorie di beni "Impresa 4.0" **l'agevolazione è subordinata al fatto che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura**: pertanto per poter utilizzare il credito dal 2021 è necessario che l'interconnessione sia avvenuta nel 2020.

Dopo questo breve riepilogo sulle caratteristiche dell'agevolazione, vediamo quali sono gli adempimenti richiesti e come si deve comportare il contribuente al fine di attestare l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile, alla luce dei recenti chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito in merito all'agevolazione in questione.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'INVESTIMENTO EFFETTUATO

Per poter usufruire dei predetti crediti d'imposta è necessario **conservare** (fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta), **a pena di revoca**, la relativa documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile. A tal fine **la fattura (sia di acconto che di saldo) e gli altri documenti** (contratti di fornitura, ordini, causale bonifici bancari, DDT, verbale collaudo, ecc.) relativi all'acquisizione **devono contenere la dicitura della norma agevolativa**, utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione:

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019”

Con riferimento agli investimenti in beni “Impresa 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B è altresì necessario:

- predisporre una **perizia tecnica** semplice o un **attestato di conformità** (per i beni di costo unitario superiore a € 300.000) ovvero una **dichiarazione** del legale rappresentante (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000) attestante che il bene possiede le caratteristiche di cui alle Tabelle A e B e che è interconnesso;
- presentare la **comunicazione al MISE**, utilizzando l'apposito modello che, come precisato sul sito Internet dello stesso Ministero sarà individuato, unitamente ai relativi termini di invio, con un apposito Decreto di prossima emanazione.

COME SANARE EVENTUALI OMISSIONI DOCUMENTALI

Come accennato, la **mancata indicazione** sulla fattura / altri documenti del **riferimento normativo** relativo ai predetti crediti d'imposta, rilevata in sede di controllo, **comporta la revoca dell'agevolazione**.

Per quanto riguarda gli «altri documenti» di acquisto le parti possono intervenire con aggiunte / integrazioni di ogni tipo per procedere alla specificazione di quanto richiesto.

Con riguardo alle **fatture (sia di acconto che di saldo) prive della suddetta indicazione**, l'Agenzia delle Entrate, con le Risposte a specifici interpelli del 5.10.2020, [n. 438](#) e [n. 439](#), riconosce all'acquirente la possibilità di provvedere alla relativa **regolarizzazione** con modalità differenziate a seconda che la fattura emessa dal fornitore del bene sia cartacea ovvero elettronica.

Per le **fatture emesse ancora in formato analogico (cartaceo)** il riferimento normativo può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale del documento:

- con **scrittura indelebile**

- oppure, mediante **apposito timbro**.

Per le **fatture elettroniche**, il beneficiario può, alternativamente:

- **stampare** il documento di spesa, annotando sulla copia cartacea **con una scritta indelebile** il riferimento normativo;

- **redigere un documento** (contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa) da unire all'originale elettronico, **inviarlo al SDI e conservarlo** con le modalità indicate nella circolare 14/E/2019 (integrazione fattura in reverse charge).

Dovrebbe inoltre ritenersi ancora percorribile una terza via (benché non riportata nei documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate), proposta dal MISE [nella FAQ 10.15](#) riguardo alla c.d. Nuova Sabatini, che prevede l'emissione da parte del cedente (fornitore) **di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto**.

La regolarizzazione va effettuata al più tardi **entro la data di avvio delle eventuali attività di controllo** da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

ULTERIORI NOTE SULL'AGEVOLAZIONE

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONE

I crediti d'imposta in esame sono **cumulabili** con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, **non comporti il superamento del costo sostenuto**.

BENI AGEVOLABILI E NON

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali **nuovi, a eccezione:**

- degli **autoveicoli** indicati all'articolo 164, comma 1, del Tuir (veicoli e altri mezzi di trasporto sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali);
- dei **beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988**, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- dei **fabbricati e delle costruzioni**;
- dei **beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 208/2015** (a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamenti);
- dei **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Per quanto riguarda invece i beni immateriali, sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali immateriali nuovi di cui all'allegato B alla legge 232/2016 (ex iperammortamento beni immateriali).

Di fatto, quindi, i beni per i quali è possibile fruire del credito d'imposta sono i medesimi che fino allo scorso anno potevano fruire del super/iperammortamento.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per tutti gli investimenti effettuati, è stata prevista una clausola di "salvaguardia" secondo cui, in caso di **cessione del bene entro il secondo anno successivo** a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta viene ridotto in misura corrispondente, escludendo dal calcolo il relativo costo, e l'eventuale **maggiore credito già fruito** deve essere **restituito** senza applicazione di sanzioni ed interessi (entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento).

Resta tuttavia possibile continuare ad usufruire del beneficio anche in caso di cessione del bene agevolato a condizione che si provveda alla relativa **sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti**: se il **costo di acquisizione** dell'investimento sostitutivo è **inferiore a quello del bene originario** la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Si evidenziano anche i seguenti requisiti di accesso che riguardano:

- a. l'obbligo di rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- b. il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Questa condizione lascerebbe intendere la necessità per le imprese di dotarsi di un DURC aggiornato, prima di utilizzare il credito. Sul punto sono attesi chiarimenti.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>